



Facciamo il punto

Agosto 2026



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di agosto 2026 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di settembre 2026 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro

Revisione di un provvedimento di interdizione post partum

Con la Nota n. 1829 del 10 agosto 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la definitività di un provvedimento di interdizione post partum comporta l'esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, ma lascia impregiudicato il potere-dovere dell'Amministrazione di intervenire, ricorrendone i presupposti, mediante revoca o annullamento d'ufficio.

L'ufficio che ha adottato il provvedimento dovrà individuare lo strumento appropriato in relazione al vizio riscontrato, ponderando l'interesse pubblico con l'affidamento maturato dai soggetti interessati. In caso di annullamento, inoltre, gli effetti non devono necessariamente operare retroattivamente, potendone essere limitata o esclusa la decorrenza ex tunc quando questa risulti incongrua o manifestamente ingiusta.

Rimborso welfare per spese pagate dal coniuge

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 159 del 7 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro, nell'ambito di un piano di welfare aziendale, per le spese di educazione e istruzione sostenute nell'interesse dei familiari indicati dall'art. 12, Tuir, anche qualora il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.

Non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi, il rimborso è non imponibile anche se

la spesa è stata materialmente sostenuta dal coniuge mediante strumenti di pagamento non direttamente riconducibili al dipendente.

Per poter riconoscere la non imponibilità, è necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso di esso, ma anche presso il datore di lavoro del coniuge.

Rimborso welfare per spese di assistenza a familiare non convivente

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'Istanza di interpello n. 163 del 7 agosto 2026, ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità che nell'ambito di un piano di welfare aziendale possano essere rimborsate spese sostenute in favore di familiari anziani o non autosufficienti, indicati nell'articolo 12 del Tuir, e non conviventi: si trattava, in particolare, della retta per la Rsa della madre.

Si specifica che con il D.L. 148/2026, cosiddetto Decreto Omnibus, è stato previsto che il requisito della convivenza o della presenza di assegni alimentari va verificato solo quando le norme richiedono che i familiari di cui all'art. 433 del codice civile siano "fiscalmente a carico"; altrimenti, se le norme richiamano genericamente le persone dell'art. 12 TUIR non occorre la verifica della convivenza. La norma si applica retroattivamente dal periodo d'imposta 2025.

Pertanto, il dipendente istante potrà utilizzare il piano welfare per ottenere il

rimborso delle rette della Rsa della madre non convivente.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Agenzie di viaggio e turismo (Confcommercio) - Accordo di rinnovo 26 luglio 2024; **Panificatori (Federpanificatori)** - Accordo 6 luglio 2026; **Pubblici esercizi (Confcommercio)** - Accordo 26 giugno 2024; **Scuole materne (Fism)** - Accordo di rinnovo 7 luglio 2026; **Scuole religiose (Agidae)** - Accordo di rinnovo 19 maggio 2026; **Turismo (Industria)** - Accordo di rinnovo 21 dicembre 2024

Minimi tabellari: con la retribuzione di settembre 2026 decorre l'aumento dei minimi tabellari.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 - Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7
26900 - Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO

Via Felice Cavallotti, 13
26841 - Casalpusterlengo (LO)

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1

00187 - Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291

26900 - Lodi

Via Antonio Lombardo, 7
T +39 0371 941330

26841 - Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.300 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu